



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### **Stagione Sportiva 2022-2023**

## **Comunicato Ufficiale N. 317 del 31/03/2023**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 febbraio 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**39) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GUITARRINI MARCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.61 SGS VT DEL 26/01/2023 (Gara: VITERBO FOOTBALL CLUB SC – ATLETICO CIMINA del 21/01/2023 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Viterbo)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 242 del 10/02/2023**

Visto il reclamo in epigrafe n. del 30.01.2023; esaminati gli atti ufficiali;  
La Società A.S.D. Viterbo FC SC impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica per 4 gare al proprio giocatore Sig. Guitarrini Marco.  
Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società A.S.D. Viterbo Football Club SC, per violazione dell'art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché risulta mancante l'invio del preannuncio del reclamo, nella nota casella di posta elettronica certificata della segreteria di questa Corte.  
Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Presidente: GIAMPAOLO PINTO  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**61) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GIUSTINI DAVIDE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.66 LND LT DEL 2/03/2023**  
**(Gara: POLISPORTIVA SFC – ATLETICO CISTERNA del 25/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023**

La ASD Polisportiva SFC impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Giustini Davide, "reo" di aver minacciato prima e spintonato dopo un calciatore avversario e per aver reiterato tal condotta al termine della gara causando un parapiglia generale.

A sostegno della propria tesi difensiva, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti evidenziando che la condotta del proprio calciatore doveva essere derubricata come meramente antisportiva piuttosto che violenta e pertanto chiedeva una sensibile riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di 1° grado.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la Società tramite il proprio difensore, ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 43° della seconda frazione di gioco veniva espulso il n. 1 della Polisportiva SFC, Giustini Davide, poiché, dopo aver allontanato il pallone con veemenza per ritardare la ripresa del gioco, minacciava un giocatore avversario spintonandolo con entrambe le mani sul petto; dopo la notifica del provvedimento di espulsione veniva allontanato a fatica grazie all'ausilio dei propri compagni di squadra, per poi reiterare tale condotta al termine della gara nella zona antistante agli spogliatoi, creando un parapiglia.

Alla luce di ciò, emerge che la condotta del calciatore Davide Giustini deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 38 c.g.s. (condotta violenta dei calciatori) che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate, piuttosto che dall'art. 39 (condotta gravemente antisportiva), come sostiene la reclamante; ciononostante l'entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione posta in essere dal calciatore.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Giustini Davide a 3 gare.  
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 marzo 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

**68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MYSP, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.268 LND DEL 2/03/2023 (Gara: MYSP – VIRTUS PIONIERI del 26/02/2023 – Campionato Seconda Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società MYSP;  
esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato, preliminarmente, che sia il preannuncio che il reclamo in oggetto sono stati inviati all'indirizzo pec "[casalguidi1923@peccap.it](mailto:casalguidi1923@peccap.it)", non riconducibile a quello ufficiale della controparte, società Virtus Pionieri;  
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.;  
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**69) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PROIETTI GIONATA FINO AL 14/04/2023 ED A CARICO DEL DIRIGENTE DUCI GENCI FINO AL 7/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.123 SGS RM DEL 9/03/2023 (Gara: VIS SUBIACO – NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA del 4/03/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Vis Subiaco;  
esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato preliminarmente che lo stesso è tardivo per quanto concerne l'invio del preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n. 2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;  
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, comma 2 del C.G.S.;  
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 marzo 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS TORRACCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 C5 DEL 22/03/2023 (Gara: VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL – OLIMPUS TORRACCIA del 19/03/2023 – Campionato C5 Under 21)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 300 del 24/03/2023**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Olympus Torraccia;  
esaminati gli atti ufficiali;  
rilevato preliminarmente che lo stesso è carente dell'invio del preannuncio alla controparte, come previsto dalle norme vigenti;  
rilevato che lo stesso è altresì tardivo per quanto concerne l'invio del reclamo, vista l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate di campionato, oltre che carente dell'invio del reclamo alla controparte, come previsto dalle norme vigenti;  
rilevata, pertanto, la violazione dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.104/A della F.I.G.C. del 18/01/2023;  
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.104/A della F.I.G.C. del 18/01/2023.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 31 marzo 2023**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli